

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

SOTTOMISURA 5.1

SOSTEGNO A INVESTIMENTI IN AZIONI DI PREVENZIONE VOLTE A RIDURRE LE CONSEGUENZE DI PROBABILI CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI

Tipologia d'intervento 5.1.1 Investimenti in azioni di prevenzione

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI









INDICE

1.	DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL TIPO D'INTERVENTO	.2
2.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	.2
3.	DOTAZIONE FINANZIARIA	.5
4.	BENEFICIARI	.5
5.	LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO	.5
6.	MASSIMALI DI FINANZIAMENTO	
7.	REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	
7.1.	Ambiti di applicazione	
7.2.	Condizioni di ammissibilità	.6
8.	SPESE AMMISSIBILI	
8.1.	Interventi	
8.2.	Costi ammissibili	
9.	MODALITÀ DI FINANZIAMENTO	
10.	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	
11.	CRITERI DI SELEZIONE	
12.	PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE	11
13.	PROCEDURE OPERATIVE	
13.1.	Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	
13.2.	Presentazione della domanda di sostegno	
13.3. 13.4.	Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto	
13.4.1	Domanda di pagamento di anticipazione	
13.4.2	Domanda di pagamento del SAL (stato avanzamento lavori)	20
13.4.3	Domanda di pagamento del saldo finale	22
13.5.	Istruttoria domande di pagamento	
13.6.	Tracciabilità dei flussi finanziari	
13.7. 13.8.	Correzione errori palesi	
13.8.	Proroghe	
14.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	
15.	RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)	
16.	IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	
17.	REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	
18.	DISPOSIZIONI PER L'ESAME DEI RECLAMI	
19.	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	
20.		
21.	DISPOSIZIONI FINALI	
22.	ALLEGATI	36







1. DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL TIPO D'INTERVENTO

La collocazione della Sardegna all'interno del bacino del Mediterraneo in una fascia di transizione tra regimi climatici molto diversi tra loro, costituisce un fattore di rischio elevato del verificarsi di eventi climatici eccezionali con potenziali effetti dannosi e distruttivi sulle produzioni e sulle strutture agricole. Occorre pertanto sostenere l'attivazione di azioni di prevenzione idonee a ridurre tale rischio. A tal fine, il presente bando riguarda il sostegno ad investimenti finalizzati ad eliminare o attenuare condizioni potenzialmente rischiose a carico dell'infrastruttura connesse con il reticolo scolante a diretto servizio delle aziende agricole, con l'obiettivo di ottimizzare la capacità di gestione delle situazioni di piena evitando fenomeni alluvionali in coincidenza con picchi di apporto pluviometrico. In particolare, nell'ambito degli investimenti finalizzati alla sistemazione del reticolo idraulico naturale e/o artificiale previsti dalla sottomisura 5.1, il tipo di intervento previsto dal bando consiste in investimenti per il miglioramento dell'efficienza dei canali di scolo.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Comunitari

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e ss.mm.ii
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie
- Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013
- Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, modificato dal regolamento (UE) n.1242/2017









- Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l'applicazione del Quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza
- Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
- Regolamento (UE) n.2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamenti (UE) n.1305 2013, 1306 2013, 1307 2013, 1308 2013, 652 2014
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)
- Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia
- Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 finale del 19 agosto 2015 che approva il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016)
- Decisione C(2016) n. 8506 dell'8.12.2016 che ha modificato il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia)
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
- Direttiva 2000/60/CE "Direttiva quadro sulle acque"
- Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni)

Nazionali

- D.Lgs. 23 Febbraio 2010 n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2010, n. 77
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e successive modifiche e integrazioni
- Decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503. Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
- Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020









- Decreto MIPAAF del 25 gennaio 2017, n. 2490. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale
- Decreto MIPAAF 18 gennaio 2018, n. 1867 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore.

Regionali

- Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, "Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza"
- DGR n. 23/7 del 20 aprile 2016 concernente "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi" la quale, nell'ambito della Programmazione Unitaria, autorizza l'Assessore all'Agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione e indirizzo operativo per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per il conseguimento degli obiettivi di performance al 2018
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7/7/2016. PSR 2014/2020 Delega ad Argea delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento
- "Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione delle misure del PSR" approvato con determinazione dell'Autorità di Gestione n. 4181/70 del 2.3.2017
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6/4/2017 "Approvazione Disposizioni in materia di informazione e pubblicità e logo rappresentativo del Programma"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/34 del 30.5.2017 "Recepimento nella Regione Sardegna del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017, sostituito dal DM. n°1867 del 18/01/2018 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"
- Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 e aggiornato con decreto del Presidente della Regione n. 121 del 10/11/2015 pubblicato sul BURAS n. 58 del 19/12/2015
- Piano di gestione del rischio alluvione (PGRA) approvato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016 e aggiornato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 17/05/2017
- L.R. 13/03/2018 n. 8 Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture









- DGR N. 19/39 DEL 17.04.2018 Aggiornamento e divulgazione del Prezzario opere pubbliche Regione Sardegna ai sensi dell'art. 22 della L.R. 13/03/2018 n. 8.
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3366/DecA/66 del 27.11.2018 che approva le direttive per l'attuazione della
 sottomisura 5.1 Tipo intervento 5.1.1 "- Investimenti in azioni di prevenzione" e le relative
 riduzioni ed esclusioni.

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per il presente bando relativo alla sottomisura 5.1 "Sostegno ad investimenti in azioni prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" – Tipo intervento 5.1.1 "Investimenti in azione di prevenzione" ai sensi del decreto assessoriale n°3366/DecA/66 del 27.11.2018 è di € 1.400.000,00.

4. BENEFICIARI

I beneficiari ammessi a presentare domanda di sostegno sono i Consorzi di Bonifica operanti sul territorio della Sardegna.

5. LIVELLO ED ENTITÀ DELL'AIUTO

Ai sensi dell'art. 17 par. 4 Reg. UE n. 1305/2013, la percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 100%.

6. MASSIMALI DI FINANZIAMENTO

L'importo massimo per domanda di sostegno è pari a € 200.000 I.V.A. inclusa. Il Consorzio di Bonifica potrà presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando.









7. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

7.1. Ambiti di applicazione

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle Aree ZPS (Rete Natura 2000) e delle aree di elevato pregio naturalistico.

Complementarietà

Il PO FESR e il PSR operano in complementarietà per la riduzione del rischio idrogeologico. Il PO FESR interviene attivando specifiche azioni relative ad "interventi di messa in sicurezza per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, il PSR interviene attraverso il sostegno finalizzato al perseguimento della Focus Area 3B "Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali", ovvero in un ambito prettamente agricolo.

7.2. Condizioni di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità soggettivi definiti nella scheda di misura del PSR attengono alla natura dei soggetti proponenti, come individuati nel precedente paragrafo 4 (Consorzi di Bonifica).

Requisito ulteriore di ammissibilità concerne il nesso tra l'investimento proposto e il potenziale produttivo agricolo; tale nesso deve essere dimostrato attraverso uno studio di fattibilità dell'intervento con individuazione delle aziende agricole direttamente interessate e l'esplicitazione dei risultati attesi.

La domanda, pertanto deve essere accompagnata da uno studio di fattibilità che mostri come l'intervento incida positivamente sull'attenuazione dei rischi da allagamento a seguito di alluvione, correlati alla rete scolante a diretto servizio della produzione agricola, gestita dai Consorzi di Bonifica (art. 2 L.R. 23 Maggio n. 6 del 2008). In particolare, il suddetto studio, elaborato da un professionista abilitato e iscritto in apposito albo, deve contenere la connessione tra l'intervento proposto e la mitigazione del rischio a vantaggio della produzione agricola, ovvero la situazione del rischio antecedente e successiva all'opera proposta con evidenza dell'area e del numero delle aziende agricole che potenzialmente ne traggono beneficio. Difatti gli investimenti sono finalizzati ad incrementare e migliorare l'utilizzazione agraria dei territori limitrofi ricompresi in tali bacini con specifico riferimento alla salvaguardia del potenziale produttivo agricolo.

8. SPESE AMMISSIBILI

8.1. Interventi

Gli interventi ammissibili riguardano:









Investimenti nei canali di scolo anche con opere di ampliamento che garantiscano il corretto deflusso delle acque meteoriche, al fine di prevenire fenomeni di allagamento attraverso:

- **A.** Risanamento funzionale e razionalizzazione della rete scolante a diretto servizio della produzione agricola con interventi di:
- **a.1** Risagomatura e riconfigurazione dei canali di scolo, compreso eliminazione di vegetazione, sedimenti o materiale di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- **a.2** Interventi di consolidamento spondale anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica finalizzate al miglioramento dello scorrimento delle acque riducendo il rischio di eventuali allagamenti.
- B. Realizzazione di nuovi canali di scolo.

Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto del D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.e ii. (Codice Appalti).

8.1.1 Interventi non ammissibili:

Non possono essere realizzati interventi di manutenzione ordinaria. Per tale ragione non sono ammessi gli ordinari interventi di pulizia dei canali di scolo, compreso il regolare sfalcio ed eliminazione della vegetazione che deve essere svolta annualmente dai Consorzi di Bonifica.

8.2. Costi ammissibili

In riferimento alla realizzazione degli interventi indicati al precedente paragrafo, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- le spese per i lavori e gli oneri per la sicurezza. Relativamente ai lavori, la spesa ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il vigente prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Sardegna integrato, per le tipologie di spese non comprese, dalle relative analisi dei prezzi;
- le spese generali fino al 10% degli investimenti ammessi a contributo: ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/13, sono ammesse le spese generali collegate agli interventi descritti al precedente paragrafo 8.1 come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi studi di fattibilità. Per spese generali si intendono le spese per incarichi di progettazione, direzione lavori, assistenza e contabilità, collaudo tecnico-amministrativo, statico ed eventuali altri collaudi specialistici, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, rilievi, indagini e relazioni specialistiche.

Tali spese sono ammissibili anche nel caso in cui siano svolte dai dipendenti appartenenti al Consorzio di Bonifica. In tal caso, la spesa per l'attività svolta con il personale interno è determinata sulla base della quantificazione dell'impiego del personale, utilizzando un costo unitario, desunto da un'analisi della contabilità dell'ente stesso (costo orario per le diverse figure professionali).

Rientrano tra le spese generali, anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente









(purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, ai sensi degli articoli 45 e 63 del REG UE 1305/13;

- spese relative all'occupazione /esproprio funzionali agli interventi;
- l'I.V.A. non recuperabile;
- i lavori per importo inferiore a 150.000,00 euro, I.V.A. esclusa, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, lettera b, del Codice degli Appalti, possono essere eseguiti in amministrazione diretta, fatto salvo l'eventuale acquisto e noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. In caso di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, la spesa per i lavori è determinata sulla base della quantificazione dell'impiego del personale e delle macchine e attrezzature dell'ente, utilizzando un costo unitario, per ciascuna categoria di fattore produttivo, desunto da un'analisi della contabilità dell'ente stesso (costo orario per le diverse figure professionali e costo orario per le diverse tipologie di macchine e attrezzature utilizzate). Al fine di assicurare la congruità del costo dei lavori in tal modo determinato, tale importo dovrà risultare inferiore a quello corrispondente e riportato nel prezzario regionale dei lavori pubblici, decurtandolo di una percentuale del 10% corrispondente all'utile di impresa.

Per quanto concerne i lavori in amministrazione diretta e per le spese generali, nel caso in cui le stesse siano svolte dal personale appartenente al Consorzio di Bonifica, si precisa che le spese del personale comprendono sia il personale a tempo indeterminato dell'ente sia quello con contratto a tempo determinato, direttamente impegnato negli interventi. Pertanto è necessario che esista una diretta relazione fra i profili professionali individuati all'interno dell'ente e le attività da svolgere.

I costi del personale impiegato saranno riconosciuti se coerenti con i parametri seguenti:

- sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (esclusi IRAP, compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione), relativamente al tempo effettivamente dedicato alle attività.

Il costo orario del personale dipendente rendicontato dovrà essere calcolato dividendo per 1.720 ore i costi annui lordi per l'impiego risultanti dai contratti vigenti. Tale metodo di calcolo orario è conforme alla previsione di cui all'art 68, comma 2, "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il costo del personale da rendicontare negli interventi verrà calcolato moltiplicando il numero di ore effettivamente impiegate nelle attività per il costo orario lordo del dipendente.

Tale costo dovrà essere adeguatamente documentato e giustificato dall'ente interessato. Per ogni dipendente impiegato dovrà essere presentato il relativo curriculum e apposito ordine di servizio, nel quale devono essere indicate le attività da svolgere con il relativo impegno orario dedicato. La retribuzione rendicontabile dovrà essere supportata dal time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nelle attività sul totale delle ore rese. Al fine di assicurare la congruità e la









ragionevolezza dei costi, tale dimostrazione è verificata facendo riferimento ai vigenti contratti collettivi nazionali.

Ai fini della valutazione della ragionevolezza dei prezzi da porre a base delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento degli incarichi ai professionisti esterni, che deve essere effettuato nel rispetto del Codice Appalti, il beneficiario deve fornire la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n.143 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).

L'Ente beneficiario dovrà elencare analiticamente tutte le voci di spesa ricomprese tra le somme a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico del progetto, secondo quanto previsto dal citato Codice degli Appalti.

Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve le spese generali effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti, imputabili alla stazione appaltante.

Per quanto sopra non riportato si rimanda alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione generale dello sviluppo rurale.

9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il sostegno sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Per quanto disposto dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e da quanto previsto dalla scheda di misura del PSR 2014/2020 è possibile riconoscere al beneficiario un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso. Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (UE) 1305/2013, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, corrispondente al 100% dell'importo anticipato, rilasciata a favore dell'Organismo Pagatore Agea.









10. SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE

Il Responsabile del Tipo di intervento 5.1.1 "Investimenti in azioni di prevenzione" è il Direttore del Servizio competitività delle aziende agricole, dell'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

L'Agenzia ARGEA Sardegna, istituita con la legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006, artt. 21/22, sulla base della D.G.R. n. 23/7 del 20.4.2016 e della determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10181-330 del 7 luglio 2016, è responsabile delle attività di ricezione, presa in carico, istruttoria, selezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento presentate sul Tipo di intervento 5.1.1.

L'Organismo Pagatore AGEA è il soggetto autorizzato al pagamento del sostegno.

11. CRITERI DI SELEZIONE

Per favorire l'efficacia del sostegno nel prevenire e ridurre i rischi per le matrici ambientali esposte a probabili calamità naturali, i criteri di selezione da applicarsi ai beneficiari (Consorzi di Bonifica) sono definiti in base ai seguenti principi:

- aree a rischio identificate dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI): il principio risponde all'esigenza di introdurre misure di riduzione del rischio e prevenzione di danni causati da eventi calamitosi, prioritariamente nelle superfici agricole e forestali comprese nelle aree identificate dal PAI a maggiore rischio di piena o di frana;
- numero delle aziende agricole e forestali direttamente interessate dal beneficio dell'intervento: il principio corrisponde all'esigenza di incrementare e migliorare l'utilizzazione dei terreni a fini agricoli.

Principio di selezione: Aree a rischio identificate dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI):

Criterio di priorità	Punteggio
R4 (molto elevato)	4
R3 (elevato)	2
R2 – R1 (medio e moderato)	1
Punteggio massimo parziale	4

Il punteggio verrà attribuito qualora lo sviluppo della rete scolante sulla quale si interviene ricade prevalentemente (maggiore del 50%) in un'area perimetrata a rischio.









Principio di selezione: Numero delle aziende agricole e forestali direttamente interessate dal beneficio dell'intervento:

Criterio di priorità	Punteggio
Oltre 150 aziende	4
Tra 101 e 150	3
Tra 51 e 100	2
Tra 5 e 50	1
Punteggio massimo parziale	4

Per aziende interessate s'intendono quelle iscritte all'anagrafe delle aziende agricole perimetrate attraverso lo studio di fattibilità di cui al paragrafo 7.2.

Al fine della selezione delle domande, i livelli di punteggio vengono raggruppati in tre classi:

Priorità alta: da 7 a 8 punti

Priorità media: da 5 a 6 punti

Priorità bassa: da 3 a 4 punti

Il punteggio minimo richiesto è di 3. In ogni caso il richiedente deve dimostrare il possesso di almeno due requisiti di priorità.

I requisiti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

12. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per il presente intervento, gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande di sostegno sono esaminate e finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate.

Le risorse finanziarie stanziate per il bando sono ripartite in tanti "contenitori" quanti sono i livelli di priorità individuati nel documento di approvazione dei criteri di selezione, in misura decrescente dalla fascia di priorità più elevata a quella più bassa.









Il procedimento amministrativo inizia con la presentazione (cioè con il rilascio) della domanda sul SIAN. La prenotazione delle risorse è effettuata alla data di presentazione della domanda sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico delle stesse e sulla base dell'autovalutazione dei criteri di selezione, attingendo al contenitore pertinente in base al relativo livello di priorità. I punteggi e la posizione della domanda sono definitivamente assegnati al completamento dell'istruttoria. La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione dei criteri di selezione è ammessa solo in caso di errori palesi. In tal caso il richiedente deve provvedere ad informare l'ufficio istruttore competente della richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione dei criteri di selezione. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico rileva la data di presentazione della rettifica della domanda, la quale è finanziata in coda a tutte le domande di sostegno rilasciate sul SIAN in pari data.

La procedura di prenotazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

1. la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 40 %, al 33% e al 27% del totale. La prima quota (40%) è riservata alle domande con priorità alta, la seconda (33%) alle domande con priorità media e la terza (27%) alle domande con priorità bassa; pertanto, le risorse finanziarie stanziate per il presente bando sono così ripartite:

Dotazione complessiva	Priorità	%	Importi (Euro)
	Alta	40	560.000
1.400.000,00	Media	33	462.000
	Bassa	27	378.000

- 2. ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo punteggio;
- 3. in caso di esaurimento delle risorse ogni classe di priorità può attingere dalle risorse eventualmente disponibili nelle classi di punteggio inferiori;
- 4. le domande senza copertura finanziaria verranno sospese in attesa di un eventuale spostamento di risorse non utilizzate dalle classi superiori o di eventuali economie che dovessero liberarsi a seguito delle istruttorie, in base ai punti successivi;
- qualora alla chiusura del bando le risorse assegnate ad una classe di punteggio non risultino completamente utilizzate, le risorse residue potranno essere impiegate per il finanziamento di progetti della classe immediatamente inferiore con priorità in base all'ordine di presentazione;









6. le economie che dovessero liberarsi a seguito delle istruttorie verranno utilizzate per finanziare progetti nella stessa classe di priorità o superiore, con priorità in base all'ordine di presentazione; in assenza di progetti da finanziare nella stessa classe di priorità o in quella superiore, le economie verranno utilizzate per il finanziamento di progetti in quelle inferiori.

13. PROCEDURE OPERATIVE

13.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono presentare domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale. Per gli Enti Pubblici viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio dovrà riguardare tutte le informazioni e i dati di dettaglio pertinenti al soggetto e ai procedimenti attivati.

Per fascicolo aziendale si intende il fascicolo costituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.

L'articolo 3 del Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, stabilisce che il fascicolo aziendale fa fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, e costituisce elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

L'insieme dei documenti e informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico" ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'Organismo pagatore AGEA previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA del 30 aprile 2015, n. 25 e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

13.2. Presentazione della domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate dalle ore 10.00 (dieci) del 04.02.2019 al 03.04.2019.

Le domande presentate al di fuori dei termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti.









Non è consentito avere in corso più domande di sostegno a valere sullo stesso bando o avviso pubblico.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN, sono i Centri Assistenza Agricola (CAA), per le sole domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

Per la compilazione e presentazione delle domande di sostegno sul SIAN si rimanda al Manuale Utente scaricabile nello speciale PSR Sardegna 2014-2020 al seguente link:

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/psr-20142020/come-aderire/ilsistema-informativo

Il Bando prevede l'acquisizione della domanda e dei relativi allegati esclusivamente in formato digitale ("Bando dematerializzato"), pertanto la domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP e trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it.

La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata dal Rappresentante legale del soggetto proponente.

Documenti da allegare alla domanda di sostegno:

- a) Modulo "Dichiarazioni del beneficiario" debitamente compilato e sottoscritto dal rappresentante legale dell'Ente di cui al documento allegato al presente bando Allegato 1 "Dichiarazioni beneficiario":
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Presidente del Consorzio di Bonifica e dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente, che attesti il regime delle attività adottato ai fini IVA;
- c) Checklist per autovalutazione ad uso dei beneficiari Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento al presente bando Allegato 2 "Checklist AGEA domanda sostegno". Al fine di garantire la piena consapevolezza degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si dovranno inserire le informazioni relative per ciascuna delle procedure di gara previste per l'acquisizione di lavori e servizi (allegando check list di autovalutazione distinte);
- d) Progetto esecutivo secondo le modalità di legge di cui al comma 8 dell'art.23 del D Lgs.50/2016 con l'esplicitazione di tutte le lavorazioni specifiche dell'intervento da realizzare;









- e) Studio di fattibilità così come esplicitato nel paragrafo 7.2 condizioni di ammissibilità, contenente la planimetria dell'intervento complessivo in scala adeguata riportante:
 - I. i mappali e i CUAA delle aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole (D.P.R. n. 503/99), che traggono beneficio dall'intervento per il quale si chiede il finanziamento;
 - II. la perimetrazione delle aree a rischio esondazione/allagamento;
- f) nel caso di lavori in amministrazione diretta, per affidamenti inferiori a 150.000,00, I.V.A. esclusa, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 (vedi paragrafo 8.2) dovranno essere compilati:
- i fogli Excel A, C contenuti nell'Allegato 3 "Spese per interventi in Amministrazione Diretta";
- i fogli Excel A, B, C contenuti nell'Allegato 4 "Spese per interventi uso Macchinari in Amministrazione Diretta".

Negli allegati sopramenzionati dovrà essere riportata la quantificazione previsionale dell'impiego del personale e delle macchine e attrezzature dell'ente da utilizzare per la realizzazione dei lavori, utilizzando un costo unitario, per ciascuna categoria di fattore produttivo, desunto da un'analisi della contabilità dell'ente stesso (costo orario per le diverse figure professionali e costo orario per le diverse tipologie di macchine e attrezzature utilizzate). Al fine di assicurare la congruità del costo dei lavori in tal modo determinato, tale importo dovrà risultare inferiore a quello corrispondente e riportato nel prezzario regionale dei lavori pubblici decurtandolo di una percentuale del 10% corrispondente all'utile di impresa;

- g) Verbale di validazione del progetto esecutivo (art. 26 D.lgs. n. 50/2016), corredato da copia di tutti i pareri, autorizzazioni, e di qualsivoglia atto di assenso, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento;
- h) Atto di approvazione del progetto esecutivo;
- i) Provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento (articolo 9, D.P.R. n. 207/2010);
- j) Atto di incarico per Progettazione, Sicurezza, Direzione dei Lavori e Contabilità, Collaudo e altre eventuali prestazioni specialistiche affidato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 o provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa. In tale ultimo caso deve essere presentata la documentazione di cui ai fogli Excel A, C, D contenuti nell'Allegato 5 "Spese Generali". Inoltre, deve essere presentata l'eventuale documentazione relativa alla valutazione della ragionevolezza dei prezzi da porre a base della procedura di scelta del contraente.

I documenti di cui al punto g), qualora ancora non disponibili, dovranno essere allegati alla domanda di pagamento.









13.3. Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto

Il procedimento amministrativo inizia con il rilascio della domanda sul SIAN. Contestualmente avviene la trasmissione all'ufficio istruttore competente per l'istruttoria della domanda sottoscritta dal richiedente e della ricevuta di accettazione del rilascio prodotta dal SIAN. Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente all'istruttoria è individuato sulla base del comune in cui ha sede l'ente. Si riporta nell' Allegato 6 "Servizi territoriali ARGEA" il relativo elenco.

La domanda è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione essenziale richiesta nel bando. I requisiti per l'accesso ai benefici e per la determinazione delle priorità devono essere posseduti dal richiedente alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio) e la verifica viene effettuata con riferimento alla medesima data. Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Le domande per essere considerate ammissibili al finanziamento dovranno in ogni caso rispettare anche il punteggio minimo richiesto dal bando, pena il rigetto dell'istanza. ARGEA provvede ai controlli amministrativi sulle domande di sostegno, al fine di verificare la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e nazionale o dal programma di sviluppo rurale, e altre norme e requisiti obbligatori. I punteggi e la posizione della domanda nella rispettiva fascia di punteggio sono definitivamente assegnati al completamento dell'istruttoria.

La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa, solo nei casi di errori palesi (v. paragrafo 13.7 del presente bando).

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio (comprensivo delle check list).

L'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento devono concludersi entro 60 giorni dal momento del rilascio della domanda.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione regionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

I controlli sono eseguiti sul 100% delle domande ammissibili all'istruttoria utilizzando le check list secondo quanto definito nel sistema VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) e comprendono la verifica dei seguenti elementi:

- a) l'ammissibilità del beneficiario;
- b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;









- c) il rispetto dei criteri di selezione;
- d) l'ammissibilità dei costi dell'operazione;
- e) la ragionevolezza dei costi dichiarati e la congruità delle spese.

I costi ammissibili sono quelli effettivamente sostenuti dal beneficiario nel rispetto della normativa applicabile all'operazione considerata, identificabili e verificabili.

La spesa per essere ammissibile deve essere:

- direttamente imputabile all'operazione, vi deve essere una relazione diretta tra spese, operazione finanziata e obiettivi della misura/sottomisura/tipo d'intervento del PSR;
- pertinente rispetto all'azione e/o intervento ammesso e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa:
- congrua rispetto all'azione e/o intervento ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessaria per attuare l'azione e/o intervento oggetto della sovvenzione.

Le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Ufficio istruttore procederà ai sensi di legge e all'archiviazione dell'istanza. Il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento di concessione del sostegno emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il sopralluogo in situ nella fase istruttoria è riservato ai soli casi per i quali l'ufficio responsabile ritenga indispensabile una verifica in situ e solo in caso di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dal richiedente.

L'ufficio istruttore, qualora fossero necessarie integrazioni, può richiedere la documentazione integrativa.

In tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica e assegnando un termine perentorio per la presentazione della documentazione, fissato per una sola volta e per un periodo non inferiore a 10 giorni; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi a norma dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.









L'istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento che deve essere recepita con atto dirigenziale attraverso:

- provvedimento di concessione del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile e termine di conclusione delle operazioni;
- provvedimento di diniego del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

La determinazione di concessione del finanziamento sarà notificata al Beneficiario, il quale provvederà entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento alla pubblicazione del bando di gara dei lavori.

In caso di diniego del finanziamento, anche parziale, sarà inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento. In tale lettera devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio, solitamente di 10 giorni, entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, dovranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente, cui seguirà comunicazione di diniego del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere. Le disposizioni per l'esame dei reclami sono riportate nel paragrafo 18 del presente bando.

In caso di procedura pubblica per l'affidamento dei lavori, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il Beneficiario dovrà trasmettere, al competente Servizio Territoriale di Argea Sardegna (v. **Allegato 6 "Servizi territoriali ARGEA"**), il provvedimento di aggiudicazione definitiva e il quadro economico risultante a seguito del ribasso d'asta, dettagliando puntualmente tutte le voci di spesa e indicando a parte, ove prevista, la spesa per ciascuna di queste relativa all'IVA.

Argea Sardegna provvederà, entro 10 (dieci) giorni dalla trasmissione della documentazione di cui sopra, con Determinazione Dirigenziale, a rideterminare definitivamente la spesa assentita con il precedente provvedimento di concessione, decurtando il ribasso d'asta.

13.4. Presentazione delle domande di pagamento

La presentazione delle domande di pagamento, in caso di appalto di lavori, è subordinata all'espletamento delle procedure di gara e alla conseguente rideterminazione del finanziamento da parte di Argea Sardegna; in caso di lavori in amministrazione diretta, è subordinata alla comunicazione di inizio lavori.









13.4.1 Domanda di pagamento di anticipazione

I beneficiari potranno presentare la domanda di pagamento dell'anticipazione entro 2 (due) mesi dalla concessione o rideterminazione del finanziamento in caso di gara. Entro lo stesso termine il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo ulteriore di 2 (due) mesi. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, il beneficiario non potrà più richiedere l'anticipo ma unicamente un acconto sullo stato di avanzamento dei lavori e il saldo.

Per quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e secondo quanto indicato al paragrafo 9 del presente bando, i beneficiari del sostegno possono richiedere, il versamento di un anticipo non superiore al 50% del finanziamento concesso e rideterminato eventualmente a seguito di gara d'appalto.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento di anticipazione mediante la procedura on-line sul sistema SIAN.

Documenti da allegare alla domanda di pagamento dell'anticipazione

- a) Dichiarazione d'impegno dell'Ente, a garanzia dell'aiuto (ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013), a restituire con risorse proprie di bilancio le somme anticipate (Allegato 7 "Dichiarazione di impegno");
- b) Checklist compilata di autovalutazione ad uso dei beneficiari Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento allegato al presente bando Allegato 8 "Checklist AGEA domanda pagamento". Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si dovranno inserire le informazioni relative alle procedure di gara adottate (lavori, servizi, forniture) e trasmettere tutti gli atti di gara citati nella/nelle Check list compilate relative ad ogni singola procedura;
- c) Atto di incarico per Direzione dei Lavori, Sicurezza e altre eventuali prestazioni specialistiche affidato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 per gli affidamenti all'esterno o provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa. Tale documentazione deve essere allegata qualora non sia stata fornita col progetto esecutivo;
- d) Copia del processo verbale di consegna dei lavori (art.154, D.P.R. n. 207/2010).

La garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

La garanzia è svincolata, ai sensi dell'articolo 63(2) del Reg. (UE) n. 1305/2013, una volta che l'Organismo Pagatore abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

Qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l'aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un anticipo, questo è recuperato integralmente, e sono recuperati









anche gli interessi sulla somma anticipata. Gli interessi sono calcolati secondo la procedura di cui all'articolo 7 del Reg. (UE) 809/2014.

Gli anticipi versati ai beneficiari, fatte salve le disposizioni di AGEA, sono liquidati a livello di progetto. Si applicano le seguenti disposizioni previste dalle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (Conferenza Stato Regioni 11 febbraio 2016) e ss. mm. ii:

- nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato;
- nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

13.4.2 Domanda di pagamento del SAL (stato avanzamento lavori)

I beneficiari potranno presentare una sola domanda di pagamento in acconto su SAL.

Il beneficiario per poter richiedere l'erogazione dell'acconto su SAL deve aver realizzato almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa e a tal fine deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line sul sistema SIAN.

In caso di cumulo di domanda di pagamento del SAL e di domanda di pagamento di anticipazione si potrà erogare fino ad un massimo del 80% del contributo concesso ma, in tale fattispecie, la garanzia sarà svincolata solo in fase di saldo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

Documenti da allegare alla domanda di pagamento del SAL:

Documenti giustificativi di spesa:

- a) fatture e/o documenti probatori equivalenti;
- b) per quanto concerne i lavori in amministrazione diretta e per le spese generali, nel caso in cui le attività siano svolte dal personale appartenente al Consorzio di Bonifica, dovrà essere presentata inoltre la seguente documentazione: ordini di servizio, buste paghe del personale impegnato nelle attività, timesheet redatti dal personale coinvolto e timesheet per l'utilizzo di macchine/attrezzature di proprietà dell'ente, compilando:
 - i fogli Excel A, B, C, D contenuti nell'**Allegato 3 "Spese per interventi in Amministrazione Diretta"**.
 - i fogli Excel A, B, C contenuti nell'Allegato 4 "Spese per interventi uso Macchinari in Amministrazione Diretta",
 - i fogli Excel A, B, C, D, E contenuti nell'**Allegato 5 "Spese Generali"**. Per le spese del personale si precisa che occorre produrre:









- contratti relativi al personale contenenti l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della data di inizio e fine del rapporto, della remunerazione, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione;
- ordine di servizio con cui il dipendente viene assegnato all'attività con l'indicazione del monte ore di tempo dedicate;
- buste paga;
- curricula vitae;
- time-sheet mensili, firmati dal lavoratore interessato e dal legale rappresentante del datore di lavoro dai quali si evincano le ore chiaramente impiegate nelle attività sul totale delle ore rese;
- estratto conto bancario e/o mandati di pagamento e/o contabili bancarie e documentazione attestante il pagamento degli emolumenti, degli oneri e ritenute. Nel caso di versamenti cumulativi (es. mod. F24, estratto conto cumulativo), si rende necessario allegare alla rendicontazione apposita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzi i pagamenti riferiti al singolo;
- c) Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.);
- d) Stato di avanzamento lavori (art. 194, D.P.R. n. 207/2010), a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate;
- e) Certificato/i di pagamento (art. 195, D.P.R. n. 207/2010);
- f) Eventuale dichiarazione annuale IVA e registri IVA relativi al periodo di rendicontazione.

Nel caso in cui non sia stata richiesta l'anticipazione:

- g) Checklist compilata di autovalutazione ad uso dei beneficiari Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento allegato al presente bando Allegato 8 "Checklist AGEA domanda pagamento". Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si dovranno inserire le informazioni relative alle procedure di gara adottate (lavori, servizi, forniture) e trasmettere tutti gli atti di gara citati nella/nelle Check list compilate relative ad ogni singola procedura;
- h) Atto di incarico per Direzione dei Lavori, Sicurezza e altre eventuali prestazioni specialistiche affidato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 per gli affidamenti all'esterno, oppure provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione e la pertinente documentazione specificata alla lettera b) del presente paragrafo, nel caso di incarico interno alla stessa. Tale documentazione deve essere allegata qualora non sia stata fornita col progetto esecutivo;
- i) Copia del processo verbale di consegna dei lavori (art.154, D.P.R. n. 207/2010).









La domanda di pagamento in acconto su stato di avanzamento lavori può essere presentata fino a 1 (uno) mese prima della conclusione delle operazioni fissata nella determina di concessione.

13.4.3 Domanda di pagamento del saldo finale

I termini di chiusura dell'operazione e della presentazione delle domande di pagamento, con la relativa documentazione da allegare alla domanda per l'erogazione del saldo finale, sono fissati in 12 (dodici) mesi dalla notifica del provvedimento di concessione. Il beneficiario può richiedere una proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi oltre la scadenza prefissata.

Il saldo può essere concesso solo dopo la verifica dell'effettiva conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto all'atto di concessione del finanziamento. In fase di saldo, a conclusione dell'operazione, sarà svincolata la garanzia.

Il beneficiario per poter richiedere l'erogazione del saldo finale deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line sul sistema SIAN.

Documenti da allegare alla domanda di pagamento del saldo finale:

Documenti giustificativi di spesa:

- a) fatture e/o documenti probatori equivalenti;
- b) per quanto concerne i lavori in amministrazione diretta e per le spese generali, nel caso in cui le attività siano svolte dal personale appartenente al Consorzio di Bonifica dovrà essere presentata inoltre la seguente documentazione: ordini di servizio, buste paghe del personale impegnato nelle attività, time-sheet redatti dal personale coinvolto e timesheet per l'utilizzo di macchine/attrezzature di proprietà dell'ente, compilando:
 - i fogli Excel A, B, C, D contenuti nell'Allegato 3 "Spese per interventi in Amministrazione Diretta",
 - i fogli Excel A, B, C contenuti nell'Allegato 4 "Spese per interventi uso Macchinari in Amministrazione Diretta".
 - i fogli Excel A, B, C, D, E contenuti nell'Allegato 5 "Spese Generali".

Per le spese del personale si precisa che occorre produrre:

- contratti relativi al personale contenenti l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della data di inizio e fine del rapporto, della remunerazione, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione;
- ordine di servizio con cui il dipendente viene assegnato all'attività con l'indicazione del monte ore di tempo dedicate;
- buste paga;
- curricula vitae;
- time-sheet mensili, firmati dal lavoratore interessato e dal legale rappresentante del datore di lavoro dai quali si evincano le ore chiaramente impiegate nelle attività sul totale delle ore rese:









- estratto conto bancario e/o mandati di pagamento e/o contabili bancarie e documentazione attestante il pagamento degli emolumenti, degli oneri e ritenute. Nel caso di versamenti cumulativi (es. mod. F24, estratto conto cumulativo), si rende necessario allegare alla rendicontazione apposita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzi i pagamenti riferiti al singolo;
- c) Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.);
- d) Certificato di ultimazione dei lavori (art. 199., D.P.R. n. 207/2010);
- e) Conto finale dei lavori con relazione e relativi allegati (art. 200, D.P.R. n. 207/2010), a firma del Direttore dei Lavori, che deve riportare, tra l'altro, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate;
- f) Certificato di regolare esecuzione (art. 237, D.P.R. n. 207/2010) e relativo atto di approvazione da parte dell'Ente.
- g) Eventuale dichiarazione annuale IVA e registri IVA relativi al periodo di rendicontazione.

Nel caso in cui non sia stata richiesta l'anticipazione/SAL:

- h) Checklist compilata di autovalutazione ad uso dei beneficiari Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento allegato al presente bando Allegato 8 "Checklist AGEA domanda pagamento". Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si dovranno inserire le informazioni relative alle procedure di gara adottate (lavori, servizi, forniture) e trasmettere tutti gli atti di gara citati nella/nelle Check list compilate relative ad ogni singola procedura;
- i) Atto di incarico per Direzione dei Lavori, Sicurezza e altre eventuali prestazioni specialistiche affidato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 per gli affidamenti all'esterno, oppure provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione e la pertinente documentazione specificata alla lettera b) del presente paragrafo, nel caso di incarico interno alla stessa. Tale documentazione deve essere allegata qualora non sia stata fornita col progetto esecutivo;
- j) Copia del processo verbale di consegna dei lavori (art.154, D.P.R. n. 207/2010).

13.5. Istruttoria domande di pagamento

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono la verifica:









- a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

I controlli amministrativi delle domande di pagamento comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento ad eccezione delle operazioni comprese nel campione selezionato per i controlli in loco per cui la visita sul luogo può coincidere.

I controlli amministrativi comprendono il controllo sui contributi già erogati, secondo le procedure predisposte in ambito SIAN, intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o attraverso altri periodi di programmazione.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti.

È prevista la rettifica della domanda di pagamento anche al fine di correggere errori palesi.

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda di pagamento nella quale sono incluse le spese dell'operazione. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.

I termini per la conclusione dell'istruttoria delle domande di pagamento (anticipazione, SAL e saldo) sono stabiliti in 60 (sessanta) giorni dalla loro presentazione.









13.6. Tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010: gli appaltatori di lavori, i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.

La normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi è contenuta nei seguenti articoli:

- articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
- articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;
- articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

Gli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa si articolano essenzialmente in tre categorie di adempimenti principali:

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva:
- effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi a ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Il codice identificativo di gara (CIG) è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) prima della procedura d'individuazione del contraente. Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell'ANAC all'indirizzo www.anticorruzione.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area "Servizi" del sito. Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG.

Il codice unico di progetto (CUP) identifica un progetto d'investimento pubblico per la funzionalità del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il CUP è richiesto dal soggetto titolare del progetto di investimento pubblico all'indirizzo: http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistemamipcup/.









13.7. Correzione errori palesi

L'articolo 59, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

L'articolo 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle procedure di controllo, precisa che le domande di sostegno, le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

A tal fine si chiarisce che:

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;
- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di sostegno riferiti alle condizioni di ammissibilità da cui potrebbe derivare la concessione di un aiuto o il pagamento di un importo più elevato;
- le rettifiche di domande di sostegno devono essere esaminate individualmente e, in caso di accettazione, deve esserne indicata con precisione la o le ragioni, segnatamente la mancanza di rischio di frode nonché la data della rettifica e la persona responsabile. L'ufficio responsabile predispone e conserva un resoconto sui casi per i quali ha riconosciuto l'esistenza di errori palesi.

Di seguito si riportano alcuni esempi di irregolarità che possono generalmente essere considerate errori palesi:

- a) semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base della domanda:
 - caselle non compilate oppure informazioni mancanti,
 - codice statistico o bancario erroneo.
- b) errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - errori di calcolo;
 - contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di sostegno;
 - contraddizioni tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di sostegno e la domanda stessa (ad esempio: carte o passaporti in contraddizione con i dati che figurano nella domanda).

13.8. Varianti

Previa verifica da parte del RUP circa la fattibilità alla modifica di contratti durante il periodo di efficacia di cui all'art. 106 del Codice degli Appalti possono essere ammesse a finanziamento varianti in corso d'opera, a condizione che siano rispettati i seguenti principi:









- le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi istruttori che seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari;
- la richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante:
- le varianti in corso d'opera possono essere approvate a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità del tipo d'intervento e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto;
- una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato col provvedimento definitivo di finanziamento;
- non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità e/o una diminuzione della classe di priorità o un'alterazione della posizione in graduatoria in base alla quale la domanda di sostegno è stata finanziata.

Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario. Nel rispetto di tali condizioni, sono considerate varianti in corso d'opera:

- le modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- le modifiche alla tipologia delle opere/attività approvate.

Ad eccezione delle varianti non sostanziali come sotto descritte, tutte le varianti devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio istruttore competente di Argea, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale.

Le attività, i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.









Definizione di varianti non sostanziali

Si tratta di varianti di modesta entità, che devono essere comunicate, ma che possono essere approvate direttamente in sede di liquidazione finale (non in sede di approvazione di un SAL) senza necessità di approvazione preventiva. Caratteristiche delle varianti non sostanziali sono:

- a) modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative o modifiche che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività approvate;
- b) l'importo della variante non può superare il 10% dell'importo ammesso in concessione. A tale proposito si specifica che tale variazione si riferisce a rimodulazioni di importi tra le categorie di spese ammesse a contributo (compreso la categoria delle spese generali). Pertanto, ciascuna categoria di spesa ammessa non può subire un aumento superiore al 10%. In caso contrario è da considerarsi variante sostanziale e quindi deve essere preventivamente autorizzata.

La rimodulazione degli importi viene effettuata normalmente dal beneficiario all'atto della compilazione delle domande di pagamento di saldo ma può anche essere eseguita dal funzionario incaricato dell'accertamento finale in fase di istruttoria della domanda stessa. In tal caso occorre una specifica domanda cartacea da parte del beneficiario. In ogni caso, l'eventuale maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

13.9. Proroghe

Non sono ammesse proroghe ai termini di conclusione dell'operazione riportati nel provvedimento di concessione del finanziamento superiori a 6 (sei) mesi oltre la scadenza prefissata, se non debitamente motivate per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio competente che previa istruttoria accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio competente di Argea, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

Alla concessione della proroga si provvede con atto dirigenziale da parte di Argea.









14. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'art. 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

15. RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto e tale ritiro è registrato dall'ufficio istruttore competente, fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA.

Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti che intende ritirare o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento o altre dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Pertanto, qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario, le somme eventualmente erogate sono recuperate integralmente e sono recuperati anche gli interessi. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data del provvedimento di decadenza dell'operazione.

16. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Stabilità delle operazioni

Ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il contributo fornito al beneficiario è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale, si verifichino una o più delle seguenti fattispecie:

a) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;









b) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per il sostegno.

Altri impegni

Il beneficiario si impegna a:

- garantire il rispetto dei termini prescritti dal bando nella presentazione del saldo finale;
- comunicare informazioni e dati richiesti per il monitoraggio e la valutazione.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il beneficiario può in ogni momento liberarsi dal vincolo, rinunciando al contributo restituendolo con gli interessi.

17. REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Si applicano le disposizioni specifiche stabilite ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014 (titolo III), del Reg. (UE) n. 809/2014 (articolo 63) e del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018.

Con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3366/DecA/66 del 27.11.2018 sono state approvate le specifiche disposizioni regionali per le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari da applicare per la presente sottomisura.

Le percentuali di riduzione per ogni impegno sono state individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 e dall'Allegato 6 al medesimo decreto. Ciascuna infrazione è stata valutata in termini di gravità, entità e durata, assegnando punteggi diversi a seconda del livello di infrazione: basso = 1; medio = 3; alto = 5.

La percentuale di riduzione viene quindi individuata in base alla seguente tabella:

Punteggio	% di riduzione
x < 3	3%
3≥ x < 4	10%
x ≥ 4	100%









RIDUZIONI

La mancata ottemperanza degli impegni sotto riportati comporta l'applicazione delle percentuali di riduzione del sostegno concesso indicate nelle seguenti tabelle:

Domanda di pagamento del saldo finale entro i termini prescritti dal bando

Inadempienza	Livello di infrazione			Media	Percentuale
madempienza	Gravità	Entità	Durata	punteggio	di riduzione
Saldo finale presentato oltre 12 mesi ed entro 16 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, salvo richiesta di proroga motivata	Bassa	Bassa	Bassa	1	3%
Saldo finale presentato oltre 16 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, salvo richiesta di proroga motivata	Alta	Bassa	Alta	3,66	10%

Informazione e pubblicità

Inadempienza Mancata pubblicità dell'investimento	Livello di i dell'impeg			Media di	Percentuae di riduzione
iviancata pubblicita dell'investimento	Gravità	Entità	Durata	punteggio	
Targhe e cartelloni: mancato rispetto in termini di occupazione dello spazio complessivamente disponibile (almeno il 25% delle informazioni necessarie)	Bassa	Bassa	Bassa	1	3%
Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico compreso tra € 50.000 e 500.000: mancato rispetto delle dimensioni del poster in termini di formato (almeno A3) e delle	Media	Media	Bassa	2,33	3%









dimensioni minime della targa e delle informazioni che devono riportare: a) emblema dell'Unione Europea; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.					
Mancato rispetto della visibilità al pubblico del poster o della targa o del cartellone pubblicitario	Alta	Alta	Bassa	3,67	10%

Mancata destinazione d'uso ed esercizio funzionale delle opere realizzate per un periodo di almeno 5 anni dalla data del saldo finale

Inadempienza	Livello di i	nfrazione		Media	Percentuale
madempienza	Gravità	Entità	Durata	punteggio	di riduzione
Mancato mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale delle opere realizzate per i primi tre anni dalla data del saldo finale	Alta	Alta	Alta	5,00	100%
Mancato mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale delle opere realizzate per il 4° anno dalla data del saldo finale	Alta	Media	Media	3,66	10%
Mancato mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale delle opere realizzate per il 5° anno dalla data del saldo finale	Media	Media	Bassa	2,66	3%









Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto per almeno 5 anni dalla data del saldo finale

Inadempienza	Livello di infrazione			Media	Percentuale
mademplenza	Gravità	Entità	Durata	punteggio	di riduzione
Mancato mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto per i primi tre anni dalla data del saldo finale	Alta	Alta	Alta	5,00	100%
Mancato mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto per il 4° anno dalla data del saldo finale	Alta	Media	Media	3,66	10%
Mancato mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto per il 5° anno dalla data del saldo finale	Media	Media	Bassa	2,66	3%

Monitoraggio e valutazione

Inadempienza	Livello di infrazione dell'impegno			Media	Percentuale di
mademplenzu	Gravità	Entità	Durata	punteggio	riduzione
Mancata comunicazione di informazioni e dati richiesti per il monitoraggio e la valutazione	Alta	Media	Bassa	3,00	10%

Rispetto delle regole sugli appalti pubblici

Ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Ministeriale 18 gennaio 2018 n. 1867 e della D.G.R. n. 26/34 del 30.05.2017, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da









applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base di un apposito provvedimento del Mipaaf, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013

Fino alla emanazione del provvedimento di cui al punto precedente continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 21 del DM n. 2490 del 25.01.2017 (G.U. n. 74 del 29.3.2017).

18. DISPOSIZIONI PER L'ESAME DEI RECLAMI

In riferimento a quanto previsto nella sezione 15.1.2.2 del PSR, si dispone quanto segue:

- Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo ammesso, a tutela del cittadino, per motivi sia di legittimità che di merito per ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo. Può essere proposto da chi ha interesse ad ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo a lui sfavorevole adottato da Argea.
- Il ricorso gerarchico deve essere indirizzato al Direttore Generale di Argea per i procedimenti di competenza (in quanto gerarchicamente superiore al dirigente che emanato l'atto impugnato).
- Il ricorso deve pervenire ad Argea improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni consecutivi, che decorrono:
- a) Per i soggetti indicati espressamente nell'atto: dalla sua comunicazione in via amministrativa (o dalla eventuale notifica dell'atto impugnato). In mancanza, dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- b) Per coloro che non sono direttamente indicati nel provvedimento: dalla data di pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza.
- Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso, se la Direzione Generale non ha comunicato la propria decisione al ricorrente, il ricorso si intende respinto (c.d. silenzio-rigetto).

In tal caso, l'interessato può proporre un ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

19. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

A norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni









necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

A tal fine saranno possibili invii di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità a incontrare i rilevatori.

Sono rispettati gli obblighi di trattamento dei dati personali di cui all'articolo 117 del Reg. (UE) n. 1306/2013, a tal fine l'Autorità di gestione assicura che i dati personali sono richiesti unicamente al fine di adempiere agli obblighi di gestione, controllo audit, monitoraggio e valutazione e informa gli interessati della possibilità che i loro dati personali sono trattati unicamente per tali finalità e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati (Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

L'Organismo pagatore può adottare provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, qualora l'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato dal beneficiario determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione. La sospensione è annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'Autorità di gestione e/o del Servizio competente in materia di monitoraggio e valutazione, di aver rimediato alla situazione.

20. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

I beneficiari del contributo, prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo, sono tenuti ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e Parte 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento UE n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Nel caso di un'azione informativa o pubblicitaria collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un Fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:









c) collocando, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a € 50.000,00, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda a quanto stabilito dall'Autorità di Gestione del PSR Sardegna 2014-2020, con determinazione n. 7591/134 del 6 aprile 2017.

L'Organismo pagatore può adottare specifici provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, anche quando il beneficiario non rispetta gli obblighi d'informazione in merito al contributo concesso. Le disposizioni relative alla responsabilità dei beneficiari di fornire informazioni in merito al contributo FEASR di cui hanno beneficiato i loro progetti sono adottate in conformità all'articolo 13 del Reg. (UE) n. 808/2014.

L'inadempienza all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sui finanziamenti ottenuti a valere sulle risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 comporta la decadenza parziale (penalità) della domanda, con conseguente decurtazione del contributo spettante.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente Bando si fa espressamente riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore. Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore AGEA. I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze verranno trattati nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati.

22. ALLEGATI

Allegato 1 – Dichiarazioni beneficiario

Allegato 2 - Checklist AGEA domanda sostegno

Allegato 3 – Spese per interventi in Amministrazione Diretta

Allegato 4 – Spese per interventi uso Macchinari in Amministrazione Diretta









Allegato 5 – Spese Generali

Allegato 6 - Servizi territoriali ARGEA

Allegato 7 – Dichiarazione di impegno

Allegato 8 – Checklist AGEA domanda pagamento





